Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 20/06/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver ricoperto, nel maggio 2013, l'incarico di rappresentante *pro tempore* di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, in data 07/03/2017.
Afferma che la suddetta società sottoscriveva, in data 28/03/2012, un contratto di mutuo, garantito da ipoteche iscritte in parte su immobili sociali e in parte su immobili intestati al ricorrente e al coniuge.
Il ricorrente contesta la condotta dell'intermediario resistente, per avere indotto la Società a stipulare un contratto "*del tutto difforme e notevolmente oneroso*", rispetto a quello proposto inizialmente. In particolare, osserva che il prospetto di sintesi allegato al mutuo precisava che il piano di ammortamento seguito sarebbe stato alla "*francese*"; per contro, nel contratto si prevede, quanto alla determinazione del tasso di interesse, che "*la parte mutuataria, a partire dal luglio 2012, dovrà corrispondere alla banca gli interessi nella diversa misura che ne risulterà determinata*". Siffatta "*discrepanza*" comporterebbe la nullità del contratto di mutuo, *ex* art. 1418 cod. civ., oltre a integrare gli estremi della truffa, del mendacio e del falso interno bancario.
Il ricorrente censura la condotta dell'intermediario anche per avere applicato al mutuo, "*virtualmente fondiario ma di fatto a tasso variabile indicizzato*", un TAEG maggiore, rispetto a quello indicato dalla Banca d'Italia con comunicato stampa nel relativo periodo, con conseguente presumibile usurarietà del rapporto.
Analoghe doglianze sono formulate in relazione a un secondo contratto di mutuo, stipulato il 16/05/2013, di cui si deduce la nullità, in ragione della "*manifesta disuguaglianza tra la*

dicitura 'mutuo a tasso variabile indicizzato EURIBOR – altre finalità' e la tipologia di ammortamento 'alla francese a rata costante' " e l'usurarietà, atteso che il TEG ivi previsto risulterebbe maggiore rispetto a quello indicato dalla Banca d'Italia.
Per entrambi i contratti il ricorrente contesta, altresì, la mancata indicazione del costo della polizza fideiussoria, rilasciata da un Consorzio di Garanzia, che non veniva conteggiata nel documento di sintesi e nel TAEG convenuto; circostanza, questa, sintomatica di "*un grave abuso dell'attività bancaria*". In relazione alla garanzia, afferma che gli altri garanti sarebbero stati indotti a ritenere che il rischio a proprio carico fosse limitato esclusivamente al 20%, atteso che la garanzia era stata rilasciata per la copertura massima dell'80% del finanziamento accordato.
Il ricorrente ritiene che, in virtù della descritta condotta, reiterata nel tempo, l'intermediario abbia indotto la Società e i garanti a considerare le operazioni favorevoli e vantaggiose, là dove i mutui in questione erano "*del tutto diversi nell'oggetto, nel contenuto e nella causa e contrari alla legge*", oltre che "*gravosi rispetto alla situazione debitoria della società*". In particolare, il primo mutuo sarebbe stato erogato non per ristrutturare un precedente debito di natura chirografaria, ma per aumentare l'indebitamento della società. L'intermediario resistente, inoltre, non avrebbe operato una valutazione della capacità finanziaria e/o affidabilità creditizia (*credit score*), come richiesto dal Testo Unico Bancario.
A supporto delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama alcune pronunce dei giudici di merito e la sentenza della Cassazione civile, sez. I, dell'8 aprile 2009, n. 8564, con cui la Suprema Corte ha dichiarato la nullità di un mutuo per difetto di causa; cita, altresì, la sentenza n. 32362 del 19/08/2010, con cui la Cassazione penale si è pronunciata in materia di usura soggettiva, integrata dalla consapevolezza dell'agente circa la precaria condizione economica del soggetto passivo del reato.
Alla luce delle circostanze sopra descritte, il ricorrente rileva che se l'intermediario avesse adottato comportamenti rispettosi del dettato normativo, non si sarebbe aggravato irreversibilmente lo stato di insolvenza della Società e non avrebbe avuto luogo l'esecuzione forzata a carico dei garanti, che hanno visto porre in vendita all'asta i propri immobili. In relazione a quest'ultima circostanza, il ricorrente evidenzia che la banca è intervenuta nella procedura esecutiva promossa da terzi nei confronti dei garanti, senza attivare la garanzia del Consorzio.
Tanto premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro di:

- dichiarare la nullità dei due contratti di mutuo stipulati con la resistente e l'inefficacia delle garanzie prestate dai datori di ipoteca e fideiussori;
- disporre la restituzione del premio versato al Confidi per la polizza fideiussoria non attivata dalla resistente dopo la comunicazione di decadenza dal baneficio del termine e di recupero delle somme ovvero, in subordine, obbligare l'intermediario a richiedere al Confidi le somme necessarie per "*manlevare i garanti dalle azioni esecutive*";
- condannare l'intermediario al risarcimento del danno morale, quantificato in € 50.000,00, per non aver più consentito l'accesso al credito a causa delle segnalazioni in CRIF;
- disporre la cancellazione delle predette segnalazioni;
- condannare l'intermediario al pagamento delle spese legali, quantificate in € 10.000,00;
- condannare l'intermediario al rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, chiede, preliminarmente, al Collegio di procedere all'esame congiunto dei ricorsi presentati dai garanti dei mutui per cui è controversia, essendo identici sia il *petitum* che la *causa petendi*.
In rito, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto le doglianze avanzate per entrambi i finanziamenti si pongono oltre il limite di competenza per valore dell'Arbitro, nonché l'irricevilità del ricorso medesimo, atteso che, essendo intervenuto il fallimento della società, con conseguente insinuazione della banca allo stato passivo, la sede opportuna per eventuali contestazioni circa il mutuo concesso sarebbe il tribunale fallimentare.
Nel merito, evidenzia, in primo luogo, la genericità e l'infondatezza delle doglianze relative alle clausole di determinazione degli interessi e all'uso delle somme erogate; ne conseguirebbe il doveroso rigetto della richiesta di accertamento della nullità dei mutui.
Quanto all'usura, evidenzia che la perizia allegata agli atti del ricorso riguarda esclusivamente il finanziamento stipulato nel 2013 e che, in ogni caso, essa fa discendere l'usurarietà del rapporto dalla sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori; questi ultimi, come noto, esclusi dalla determinazione dei tassi soglia.
In relazione all'ammissione dei crediti al passivo fallimentare, evidenzia che al provvedimento iniziale del giudice delegato, allegato da controparte, ha fatto seguito un regolare procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare, conclusosi con la definizione di un accordo transattivo, che prevedeva la liquidazione, in proprio favore, del 50% delle somme inizialmente non riconosciute.
Con riferimento, invece, alle contestazioni inerenti alla garanzia del Confidi, precisa che la garanzia risulta rilasciata esclusivamente per il finanziamento stipulato nel 2012 e non risulta in alcun modo collegata al secondo mutuo, come vorrebbe far intendere il ricorrente. Quanto, poi, al costo della commissione percepita dal Confidi e all'eventuale restituzione della cauzione, fa presente che tali questioni esulano dall'analisi dell'Arbitro Bancario Finanzario, in quanto riguardano i rapporti contrattuali intercorsi tra la società e lo stesso Confidi. Evidenzia, infine, che, a seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo perfezionato con scambio di corrispondenza del 30.10/02.11.2017, Confidi è stato liberato da gran parte delle garanzie in essere sulle posizioni in contenzioso e da altre garanzie rilasciate su posizioni *in bonis*. Nel caso di specie, non sarebbe stata prevista alcuna imputazione di somme, come comunicato al Confidi con nota del 27/11/2017. Osserva che questa circostanza non ha, comunque, determinato alcun pregiudizio per i ricorrenti, in quanto, nell'ipotesi in cui il Confidi avesse corrisposto somme a copertura dell'insolvenza, avrebbe potuto chiedere alla banca di proseguire le azioni giudiziarie nei confronti della società e degli altri garanti anche per il recupero della propria quota.
L'intermediario precisa, infine, che il credito relativo ai due mutui in oggetto, classificato in sofferenza il 02/11/2015, è stato ceduto, in data 31/10/2018, a una società di cartolarizzazione.
Tanto premesso, l'intermediario chiede:

- in via preliminare, dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza per valore;
- sempre in via preliminare, dichiarare irricevibile il ricorso per l'intervenuto fallimento della società e la proposizione di giudizio di opposizione allo stato passivo;
- nel merito, rigettare il ricorso e le correlate pretese risarcitorie perché infondati.

In sede di repliche, il ricorrente contesta, in primo luogo, la richiesta di esame congiunta dei ricorsi, essendo gli stessi perfettamente distinguibili per richieste, documentazione allegata e situazione giuridica dei soggetti coinvolti.

Afferma che la controversia rientra nei limiti previsti per la competenza per valore dell'Arbitro Bancario Finanziario, adito a tutela dei fideiussori e non "*per i finanziamenti erogati alla società*".
Ribadisce le medesime contestazioni avanzate in sede di ricorso, precisando che i fatti allegati sono stati denunciati alla Procura della Repubblica competente "*a causa dell'utilizzo delle somme erogate da parte della banca e non della società*".
Ritiene, inoltre, prive di fondamento le eccezioni dell'intermediario circa l'incompetenza dell'Arbitro per la vicenda relativa al Confidi, stante l'esistenza, per espressa ammissione di quest'ultimo, di una convenzione disciplinante i rapporti con l'intermediario. Evidenzia, altresì, di aver appreso, per la prima volta nel presente procedimento, che tra il Consorzio e l'intermediario è intervenuto un accordo transattivo diretto a liberare il primo da gran parte delle garanzie; circostanza che integrerebbe ulteriori fattispecie di omissioni, mendacio e falso, *ex* art. 137, T.U.B.
In sede di controrepliche l'intermediario, richiamando integralmente le argomentazioni svolte nelle controdeduzioni, eccepisce un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso ricorrente, nella memoria di replica, ha rappresentato di avere denunciato alla Procura della Repubblica competente i fatti oggetto del ricorso. Al riguardo, richiama le Disposizioni ABF, secondo cui è precluso all'Arbitro pronunciarsi su ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, anche nei casi in cui, pur non essendoci piena coincidenza di domande, la questione esaminata dal giudice possa rappresentare un antecedente logico rispetto a quella oggetto del procedimento innanzi all'Arbitro (cita Collegio di Napoli, decisione n. 3603/2016).
Quanto poi alla garanzia fideiussoria, ribadisce che l'eventuale escussione della stessa non avrebbe in alcun modo giovato ai ricorrenti, in quanto la banca avrebbe dovuto in ogni caso agire nei confronti dei ricorrenti per recuperare l'intero ammontare dell'obbligazione fideiussoria da questi assunta.
L'intermediario, pertanto, chiede di dichiarare il ricorso irricevibile, per l'avvenuta sottoposizione dei fatti che ne costituiscono oggetto alla cognizione del magistrato penale.

DIRITTO

Il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, la questione – rilevabile d'ufficio – della qualificazione del ricorrente in termini di "consumatore", poiché dalla soluzione di siffatta questione dipendono sia la regolare costituzione del Collegio sia l'ulteriore questione preliminare, concernente la domanda di riunione del presente procedimento, con quello nr. 387039/19, in ragione della loro connessione oggettiva, per comunanza parziale delle domande e delle questioni giuridiche evocate.
Al riguardo, osserva il Collegio che il ricorrente dichiara di aver presentato il ricorso in qualità di "consumatore". Non di meno, dalla documentazione in atti, oltre che dalle dichiarazioni delle parti, si evince che i contratti di mutuo per per cui è controversia sono stati stipulati dal ricorrente nel periodo in cui ricopriva l'incarico di amministratore unico e rappresentante legale di una società a responsabilità limitata. I mutui risultavano garantiti da ipoteche iscritte, oltre che sui beni sociali, anche sui beni di proprietà del ricorrente e del coniuge, i quali hanno altresì prestato fideiussione, a garanzia del pagamento del debito della Società.
Sul punto, si richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento, n. 5368/2016, che ha indicato, quali indici presuntivi della qualifica di "non consumatore" del soggetto garante, la circostanza che questi sia amministratore della società debitrice ovvero titolare di una partecipazione non trascurabile nel capitale sociale della stessa. La pronuncia del Collegio

di Coordinamento si uniforma all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (ord. 19-11-2015 causa C-74/2015), la quale ha affermato che «*nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata*».
In conformità con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere qualificato come non consumatore.
Le conclusioni testé raggiunte inducono il Collegio a ritenere non meritevole di accoglimento la domanda di riunione del presente procedimento con quello nr. 387039/19, nel quale, per contro, non sono riscontrabili indici sintomatici della qualificazione del ricorrente in termini di "non consumatore".
Sempre in via preliminare, mette conto esaminare l'eccezione dell'intermediario di incompetenza per valore dell'Arbitro.
Al riguardo, le Disposizioni ABF (Sez. I, § 4) prevedono che possono essere sottoposte all'Arbitro "*tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella " al Collegio cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro*"
In proposito, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 3169/2014) ha precisato che "*il limite di valore trova sì applicazione soltanto nei casi di domande aventi, formalmente e direttamente, ad oggetto l'attribuzione di una data somma di denaro o di un bene da parte dell'intermediario, e tese dunque a ottenere la condanna di quest'ultimo al relativo pagamento, ma preclude altresì quelle domande che pur formalmente aventi ad oggetto l'accertamento di diritti o obblighi che abbiano ad oggetto prestazioni di valore superiore alla soglia, siano strumentalmente ed esclusivamente finalizzate all'esercizio di azioni volte alla condanna dell'intermediario per importi superiori a 100.000 euro*".
Nel caso di specie, il ricorrente formula una pluralità di domande, aventi ad oggetto l'*accertamento* della nullità di due contratti di mutuo e delle garanzie accessorie, la restituzione del premio versato a un consorzio fidi, la condanna dell'intermediario a porre in essere determinate condotte, fra le quali la cancellazione di segnalazioni in sistemi di informazione creditizia, e al risarcimento del danno. Il problema della possibile inammissibilità per limite di valore si pone soltanto rispetto alla prima domanda, la quale, peraltro, ha pur sempre ad oggetto un accertamento mero, ancorché, evidentemente, strumentale al conseguimento di un risultato utile, eventualmente anche rispetto all'escussione delle garanzie, delle quali, peraltro, non è noto l'importo massimo garantito, per mancanza della documentazione contrattuale.
Per le suesposte ragioni, l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Ulteriore questione pregiudiziale attiene all'eccepita inammissibilità del ricorso, per litispendenza, in ragione della pendenza di procedura fallimentare.
Al riguardo, osserva il Collegio che, secondo l'orientamento di questo Arbitro, la procedura fallimentare non può essere equiparata, ai fini della litispendenza, a un ordinario giudizio di cognizione, non essendo diretta all'accertamento del diritto oggetto del procedimento ABF (cfr., ad es., Collegio di Napoli, decisione n. 9461/2016). Giova richiamare, sul punto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, in merito alla efficacia esclusivamente endoconcorsuale dell'accertamento dello stato passivo e dell'esito del giudizio di opposizione allo stesso (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2018, ordinanza n. 3957).

Ulteriore, possibile, ragione di pretesa inammissibilità del ricorso è la litispendenza penale. Sul punto, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 3961/2012) ha precisato che sia da escludere l'ammissibilità del ricorso in tutti i casi in cui la controversia sia stata sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile e anche se tra le due controversie sussista una connessione impropria e non un'identità di domande (in senso conforme, cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3317/18).
Nel caso di specie, il ricorrente precisa, in sede di repliche, di aver interessato la Procura della Repubblica competente circa i fatti oggetto del ricorso all'Arbitro (con riferimento, in particolare, "*all'utilizzo delle somme erogate da parte della banca e non della società*").
Il Collegio, peraltro, non dispone di documentazione idonea ad accertare l'effettiva pendenza di un procedimento penale. Il che rende l'eccezione non meritevole di accoglimento.
Nel merito, la controversia in esame ha ad oggetto, innanzi tutto, la richiesta di accertamento dell'inefficacia delle fideiussioni concesse dal ricorrente (e dal di lui coniuge) a garanzia del debito della società mutuataria, per l'asserita nullità dei contratti di mutuo, assistiti dalla garanzia personale, oltre che da ipoteca su immobili di proprietà del ricorrente medesimo.
Al riguardo, il ricorrente deduce la nullità dei contratti di mutuo, in ragione della non corrispondenza tra il tasso di interesse variabile indicato nei contratti e la tipologia di piano di ammortamento adottata, risultante dal documento di sintesi.
Le modalità di calcolo del tasso di interesse sono indicate, per entrambi i mutui, all'art. 3 del contratto. Dalla documentazione emerge che il tasso di interesse applicato è un tasso variabile, indicizzato al tasso EURIBOR, e che vi è corrispondenza tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello previsto nel documento di sintesi.
In ogni caso, la censura formulata risulta del tutto inconferente, rispetto alla domanda di nullità del contratto di mutuo, potendo, eventualmente, incidere sulla determinazione del tasso di interesse (cfr. Coll. Roma, decisione n. 6717/2017).
Ulteriore causa di nullità sarebbe, ad avviso del ricorrente, il difetto di causa. Ciò in quanto i mutui fondiari sarebbero stati utilizzati per ripianare debiti preesistenti e non per concedere un finanziamento.
La domanda non merita accoglimento.
Per vero, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti è pacifico che i contratti in esame siano mutui fondiari, in quanto garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà del ricorrente (e del coniuge).
Nell'articolato contrattuale non vi è alcuna specifica clausola di destinazione; inoltre, la motivazione della concessione dei mutui, indicata in entrambi i documenti di sintesi, è generica ("*altre finalità*"). Il ricorrente, d'altronde, ha versato in atti la comunicazione del 28.03.2012, inviata alla mutuataria e relativa soltanto al primo dei due mutui stipulati, da cui risulta il fine di "*azzerare*" debiti precedenti.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che "*il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria*" (Cass. Civ., sent. del 26.03.2012 n. 4792). Più in particolare, il consolidato orientamento della Suprema Corte è nel senso che "*l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra*

necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito). Essa può integrare, invece, - e normalmente integra – una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario" (Cass., 13 aprile 2016, n. 7321). Siffatta operazione deve, peraltro, essere tenuta distinta da quella volta al "*rifinanziamento del debitore*", nella quale si ha, in effetti "*erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all'azzeramento della preesistente posizione debitoria, tutelando la banca mediante un'ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali […] o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l'assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico – economica degli anteriori rapporti. […] La quale banca, laddove eroghi effettivamente nuova liquidità al debitore, nel contesto di un'operazione non distorta e non preordinata ad estinguere semplicemente l'obbligazione pregressa ripianando, con l'ipoteca, il rischio di credito male apprezzato al momento della sua insorgenza, si conforma alla sua funzione economica istituzionale munendo l'impresa di nuove risorse suscettibili di rifinanziarla […]*".

Nel caso di specie, il mutuo è stato concesso per € 600.000,00, a fronte di una complessiva posizione debitoria da ripianare di importo inferiore. Il che consente di ritenere soddisfatto il requisito, sopra richiamato, di effettivo finanziamento della società mutuataria, e non configurabile l'ipotizzata nullità dei contratti.

Non depongono a supporto della domanda di nullità le ulteriori doglianze del ricorrente, secondo cui l'intermediario avrebbe "*artatamente raggirato*" la mutuataria e i garanti inducendoli a concludere operazioni in realtà vantaggiose per la sola resistente, "*diverse nell'oggetto, nel contenuto nella causa*", e concedendo credito al solo fine di "*accrescere*" la posizione debitoria della mutuataria, senza giustificare la propria valutazione del credito.

Al di là della genericità delle riferite doglianze, si osserva che la prospettazione del ricorrente potrebbe condurre – ove supportata da un riscontro probatorio – a ipotizzare un vizio del consenso, *sub specie* di dolo determinante, con conseguente possibile annullabilità – non già nullità – del contratto. Sennonché, non risultano elementi di prova dei "raggiri" e degli "inganni" che la resistente avrebbe perpetrato ai danni del ricorrente, al fine di convincerlo a stipulare i finanziamenti; né emerge la volontà della mutuataria e dei garanti di ripianare il debito nei confronti dell'intermediario in modo alternativo rispetto alla concessione di un nuovo finanziamento.

Quanto alle censure relative alla valutazione del merito creditizio, in relazione alla situazione di difficoltà economica della mutuataria, il Collegio richiama l'orientamento dell'Arbitro, secondo cui "*la verifica del merito creditizio deve sì essere accurata e l'intermediario deve conformare la propria condotta al principio generale di buona fede, (…), ma, salve specifiche connotazioni del caso concreto, non può includere una generica 'responsabilità del finanziatore per sovraindebitamento' né un correlativo obbligo di impedire tale evento. In altri termini, la valutazione del merito creditizio e l'adempimento degli obblighi di buona fede come sopra specificati […] non possono estendersi sino al punto di imporre al finanziatore di valutare, nell'interesse del richiedente, la convenienza economica dell'operazione di finanziamento ed eventualmente di ammonire il finanziato della insostenibilità degli impegni che costui, per propria richiesta e volontà, intenderebbe assumere o abbia assunto*" (Coll. Milano, decisione n. 6429/15).

D'altro canto, i Collegi hanno riconosciuto una responsabilità dell'intermediario per erogazione di credito irresponsabile soltanto in ipotesi di "*lapalissiana violazione del dovere di buona fede nella fase di formazione del contratto di finanziamento: esemplare il*

caso in cui il debitore, a seguito della stipulazione del contratto di credito, sia stato costretto a vendere a prezzo vile beni di particolare valore e di primaria necessità, come la propria casa di abitazione." (Coll. Napoli decisione n. 1067/18).
L'ulteriore ragione di nullità è ravvisata nell'usura genetica dei contratti di finanziamento.
A supporto della doglianza, il ricorrente produce un elaborato peritale, peraltro riferito esclusivamente al contratto di mutuo stipulato in data 16.05.2013. L'usurarietà del finanziamento discenderebbe dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, stabiliti all'art. 3, lett. e) del contratto, che prevede, tra l'altro, la clausola di salvaguardia ("*in caso di ritardo nel pagamento di una rata alla convenuta scadenza, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere l'interesse di mora – per tutto il periodo di ritardato pagamento – nella misura nominale annua di 3 (tre) punti percentuali in più del tasso contrattualmente determinato e comunque non superiore al tasso soglia statuito dalle vigenti disposizioni normative in materia di usura tempe per tempo vigenti*").
Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento di questo Arbitro, che esclude la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia anti-usura, in ragione della loro diversa natura e funzione (si veda Collegio di Coordinamento, decisione n. 3412/2014. In senso conforme: Coll. Milano n. 13630/18 e n. 16904/18; Coll. Bari, n. 4941/18 e n. 11258/18). La presenza di una clausola di salvaguardia, d'altronde, esclude la configurabilità della fattispecie usuraria, secondo l'orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 142/2019).
La doglianza non merita, dunque, di essere accolta, al di là della sua inconferenza, rispetto alla censura di nullità dei contratti.
Non supportata da riscontri probatori è, infine, la dedotta "usura soggettiva". Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso di richiedere la prova – non sussistente, nel caso di specie – "*dell'oggettiva e oggettivamente apprezzabile situazione di pronunciato disagio economico e finanziario della presunta vittima*", nonché "*dello sciente intendimento approfittatorio dell''intermediario erogante*" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 16297/18; Coll. Milano, decisione n. 4632/15).
Per le suesposte ragioni, la domanda di nullità non merita di essere accolta.
Il ricorrente chiede, inoltre, la restituzione del premio versato al Confidi ("Consorzio Fidindustria Puglia"), per l'importo complessivo di € 39.000,00. A supporto della domanda produce evidenza contabile del bonifico di € 36.000,00 eseguito in data 19.04.2012 dalla mutuataria (tramite il proprio rappresentante legale, l'odierno ricorrente) in favore del Confidi. Produce, altresì, la matrice da cui risulta un primo assegno di € 3.000,00, in favore del Confidi, consegnato il 23.04.2012, successivamente annullato, emesso nuovamente da altro intermediario e incassato il 25.05.2012.
Dalla documentazione versata in atti non risultano importi corrisposti direttamente all'attuale resistente. Il che rende non meritevole di accoglimento la domanda restitutoria.
Inammissibile è la domanda subordinata, volta a condannare l'intermediario a richiedere al Confidi le somme necessarie per "*manlevare i garanti dalle azioni esecutive*", sia per la sua genericità, sia per l'incoercibilità della condotta richiesta, che comporta valutazioni discrezionali dell'intermediario, nello svolgimento della propria attività d'impresa, come tali sottratte al sindacato di questo Arbitro, al di là della dubbia utilità, per il ricorrente, di un'azione della banca nei confronti del Consorzio, in considerazione del successivo regresso, nei confronti del ricorrente medesimo.
Non meritevole di accoglimento è la domanda diretta a ottenere la cancellazione delle segnalazioni in CRIF, non avendo il ricorrente fornito documentazione a supporto del fatto contestato (cfr. Coll. Coordin., dec. n. 7716/2017).
Ne consegue l'infondatezza anche della domanda risarcitoria, per il danno conseguente all'illegittima segnalazione, peraltro in alcun modo provato, nell'*an* e nel *quantum*.

Le spese legali, quantificate in € 10.000,00 non risultano documentate e, comunque, non sono dovute, in ragione del non accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS